



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali

Servizio per le politiche urbane e della montagna, di sviluppo locale e di sostegno alla marginalità territoriale

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- VISTO** il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 4, comma 1, con il quale, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dirigenza sono attribuiti i poteri di spesa;
- VISTO** l’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- VISTO** l’articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l’anno 2020, 14 milioni di euro per l’anno 2021 e 13 milioni di euro per l’Anno 2022, destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell’ambito delle isole di cui all’allegato “A” annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, così come modificato dall’art. 1, comma 238, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- VISTI** gli ultimi due periodi del medesimo articolo 1, comma 553, che prevedono che i criteri e le modalità di erogazione delle predette risorse siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifiche e integrazioni, e che il Fondo sia ripartito, tra i Comuni destinatari, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che ha rifinanziato il Fondo portando a 24 milioni di euro la dotazione di per l’anno 2021 ed a 33 milioni di euro quella per l’anno 2022 e che, unitamente alla dotazione di 14,5 milioni di euro per l’anno

2020, portano il finanziamento ad un totale complessivo pari a 71,5 milioni di euro nel triennio 2020-2022;

- VISTA** la nota UBRRAC n. 15146 del 25 giugno 2020, avente ad oggetto gli accantonamenti per riduzione del Fondo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e dell'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella misura di 875.901,00 euro per l'anno 2020, di 914.693,00 euro per l'anno 2021 e di 1.276.318,00 euro per l'anno 2022, con possibilità di rimodulazione dei medesimi in riferimento alle annualità 2021 e 2022 a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il triennio 2021/2023;
- VISTA** la nota UBRRAC n. 12856 del 18 maggio 2021, avente ad oggetto la rimodulazione degli accantonamenti per riduzione del Fondo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e dell'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella misura di 956.935,00 per l'anno 2021 e di 1.737.568,00 per l'anno 2022;
- VISTO** che a seguito delle riduzioni di cui sopra la dotazione complessiva del Fondo si riduce da 71.500.000,00 euro a 67.929.596,00 euro, nel triennio 2020-2022 ed in particolare a 13.624.099,00 euro per l'anno 2020, a 23.043.065,00 euro per l'anno 2021 e a 31.262.432,00 euro per l'anno 2022;
- VISTO** che, per quanto sopra esposto, la competenza del Fondo, capitolo 939 è pari, per l'esercizio finanziario 2021, a 36.667.164,00 euro, di cui 13.624.099,00 euro sul piano gestionale n. 30, relativi all'annualità 2020, e 23.043.065,00 euro sul piano gestionale n. 1, relativi all'annualità 2021, mentre è pari a 31.262.432,00 per l'anno 2022;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 1 settembre 2016, di organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 novembre 2022, al n. 2829, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Paola D'Avena, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 7 (C.d.R. 7) “Affari regionali e autonomie” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo-contabile al n. 143 in data 19 gennaio 2021, e dalla Corte dei Conti al n. 219 in data 27 gennaio 2021, con il quale al dott. Giovanni Vetrutto, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio I



“Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l’attività internazionale delle autonomie regionali e locali”;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie in data 8 novembre 2022, registrato dall’Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo-contabile al n. 4116 del 10 novembre 2022, con il quale è stata conferita al Cons. Giovanni Vetrutto, Coordinatore dell’Ufficio I “Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l’attività internazionale delle autonomie regionali e locali”, delega per la gestione, con i relativi poteri di spesa, tra gli altri, del capitolo 939, CDR 7, U.P.B. 7.2.3. “Investimenti”, concernente il “Fondo per gli investimenti nelle isole minori”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2021, n.34 (d’ora in avanti “dPCM n. 34”), concernente la regolamentazione dei criteri di riparto del Fondo nonché le modalità di accesso al finanziamento;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 13 agosto 2021, di approvazione dei coefficienti di riparto del Fondo e di approvazione del riparto delle risorse del medesimo per le annualità 2020, 2021 e 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2310 del 20 settembre 2021 e pubblicato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie in data 27 settembre 2021;

VISTO il decreto del Coordinatore dell’Ufficio I del 23 dicembre 2021, pubblicato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie in data 27 dicembre 2021, con il quale è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento e gli importi spettanti ai comuni per le annualità 2020, 2021 e 2022 del Fondo;

VISTA la disponibilità per l’esercizio finanziario 2021 dell’importo di 36.667.164,00 euro sul capitolo 939 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui 13.624.099,00 euro sul piano gestionale n. 30, relativi all’annualità 2020, e 23.043.065,00 euro sul piano gestionale n. 1, relativi all’annualità 2021;

VISTA la disponibilità iniziale dell’esercizio finanziario 2022 dell’importo di 31.262.432,00 euro, relativi all’annualità 2022;

VISTO il decreto del Coordinatore dell’Ufficio I del 29 dicembre 2021, con il quale è stato approvato l’impegno di spesa della somma complessiva di 66.868.091,59 euro, di cui 13.452.988,54 euro sul piano di gestione n. 30 esercizio finanziario 2021, 22.759.198,90 euro sul piano di gestione n. 1 esercizio finanziario 2021, 30.655.904,15 euro sul piano di gestione n. 1 esercizio finanziario 2022, relativo agli importi spettanti ai comuni, per le annualità 2020, 2021 e 2022 del Fondo, per i progetti ammessi al finanziamento;

PRESO ATTO che la disponibilità residua sul capitolo 939, a seguito del predetto decreto del Coordinatore dell’Ufficio I del 29 dicembre 2021, è pari a 171.110,46 euro relativi all’annualità 2020, 283.866,10 euro relativi all’annualità 2021 e 606.527,85 euro relativi all’annualità 2022;

VISTO il DPCM n. 76/bil del 17 marzo 2022 con il quale, a seguito di nota DAR 1343 del 25 gennaio 2022, è stato riportato nell’esercizio finanziario 2022, P.G. 30, l’importo di 454.976,56 euro, pari alla somma delle disponibilità non impegnate dell’annualità 2020 e 2021 del Fondo;

- VISTA** la nota UBRRAC 14557 del 25 maggio 2022, avente ad oggetto la rimodulazione degli accantonamenti per riduzione del Fondo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e dell'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella misura di 1.224.368,00 euro per l'anno 2022;
- PRESO ATTO** della disponibilità per l'esercizio finanziario 2022 del capitolo 939 pari a 1.574.704,41 euro, di cui 171.110,46 euro relativi all'annualità 2020, 283.866,10 euro relativi all'annualità 2021 e 1.119.727,85 euro relativi all'annualità 2022;
- VISTO** l'articolo 5, comma 5, del dPCM n. 34 che prevede per i Comuni la possibilità di presentare entro il mese di agosto 2022, domande aventi ad oggetto il finanziamento di uno o più progetti immediatamente eseguibili; e che l'eventuale finanziamento sia disposto dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie a valere sulle somme di cui all'articolo 13, sulla base delle percentuali di riparto indicate nel decreto di cui all'articolo 2, tenendo conto dei soli comuni che abbiano formulato domande ammissibili al finanziamento;
- VISTA** la nota DAR 11761 del 21 luglio 2022, con la quale il Dipartimento ha comunicato ai comuni la scadenza del 31 agosto 2022, per presentare domande aventi ad oggetto uno o più progetti immediatamente eseguibili, le modalità di redazione delle domande e l'importo complessivo disponibile, pari ad euro 1.574.704,41;
- VISTE** le domande di finanziamento presentate secondo le modalità previste dall'art. 5 del dPCM n. 34, dai Comuni di Anacapri, Forio, Serra Fontana, Barano d'Ischia, Procida, Carloforte, Calasetta, Pantelleria, Lampedusa e Linosa, Favignana, Lipari, Malfa, Portoferraio, Campo d'Elba, Capoliveri, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio e Livorno;
- CONSIDERATO** che il finanziamento delle domande presentate sulla base dell'articolo 5, comma 5, del DPCM n. 34/2021, è ammesso esclusivamente per progetti immediatamente eseguibili, e che tale requisito non può ritenersi sussistente laddove al comune, nell'immediato, non può essere erogato il finanziamento, a causa della ricorrenza delle ragioni ostative previste dall'articolo 8, comma 3, del predetto DPCM n. 34/2021;
- VISTA** la nota DAR del 14 settembre 2022, con la quale si comunica al comune di Barano d'Ischia che la domanda relativa all'intervento presentato non è ammissibile al finanziamento poiché il requisito della immediata eseguibilità degli interventi, condizione dell'art. 5, comma 5, del DPCM n. 34/2021, non può ritenersi sussistente, a causa della ricorrenza delle ragioni ostative previste dall'articolo 8, comma 3, del DPCM n. 34/2021;
- VISTA** la nota DAR del 15 settembre 2022, con la quale si comunica al comune di Favignana che la domanda relativa all'intervento presentato non è ammissibile al finanziamento poiché il requisito della immediata eseguibilità degli interventi, condizione dell'art. 5, comma 5, del DPCM n. 34/2021, non può ritenersi sussistente, a causa della ricorrenza delle ragioni ostative previste dall'articolo 8, comma 3, del DPCM n. 34/2021; e che inoltre gli interventi proposti hanno oggetto analogo e non sembrano avere elementi di specificità e differenziazione rispetto a quelli già ammessi al finanziamento con il decreto del 23 dicembre 2021;
- VISTA** la nota DAR del 15 settembre 2022, con la quale si comunica al comune di Calasetta che la domanda relativa all'intervento presentato non è ammissibile al finanziamento poiché il requisito della immediata eseguibilità degli interventi, condizione dell'art. 5, comma 5, del DPCM n. 34/2021, non può ritenersi sussistente, a causa della ricorrenza delle ragioni

ostative previste dall'articolo 8, comma 3, del DPCM n. 34/2021 e che inoltre l'intervento proposto, già oggetto di finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo per le isole minori, annualità 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244), è stato oggetto di revoca per mancata realizzazione con decreto del 16 dicembre 2021; non è pertanto ammissibile la riproposizione di un progetto per il quale l'amministrazione comunale ha dimostrato il mancato interesse all'esecuzione;

VISTA la nota DAR del 15 settembre 2022, con la quale si comunica al comune di Marciana Marina che la domanda relativa all'intervento presentato non è ammissibile al finanziamento poiché gli interventi proposti hanno oggetto analogo e non sembrano avere elementi di specificità e differenziazione rispetto a quelli già ammessi al finanziamento con il decreto del 23 dicembre 2021;

ACCERTATO che la disponibilità del Fondo attribuibile ai comuni di Forio, Serrara Fontana e Campo nell'Elba, calcolata sulla base delle percentuali di riparto previste dall'articolo 2 del DPCM n. 34/2021, tenendo conto dei soli comuni che hanno formulato domande ammissibili al finanziamento, è risultata sufficiente a coprire quanto richiesto per gli interventi proposti;

ACCERTATO che la disponibilità del Fondo attribuibile ai comuni di Anacapri, Carloforte, Pantelleria, Lampedusa e Linosa, Lipari, Malfa, Portoferraio, Capoliveri, Porto Azzurro, Rio e Livorno, calcolata sulla base delle percentuali di riparto previste dall'articolo 2 del DPCM n. 34/2021, tenendo conto dei soli comuni che hanno formulato domande ammissibili al finanziamento, è risultata inferiore rispetto a quanto richiesto;

ACCERTATO che i comuni di Anacapri, Pantelleria, Portoferraio, Capoliveri, Porto Azzurro e Rio hanno fornito la documentazione che attesta la copertura finanziaria del cofinanziamento, come previsto dall'art. 5, comma 8, del DPCM n. 34/2021;

CONSIDERATO che il comune di Lipari e il comune di Lampedusa e Linosa, hanno comunicato di non avere la disponibilità economica per cofinanziare i progetti presentati, tuttavia hanno rappresentato di essere disponibili, il comune di Lipari, allo stralcio funzionale del progetto, il Comune di Lampedusa e Linosa, alla rimodulazione del progetto esecutivo, rendendoli funzionali con l'importo del finanziamento che potrà essere erogato dal Dipartimento;

ACCERTATO che i comuni di Carloforte, Malfa e Livorno hanno comunicato di non poter assicurare la copertura dell'importo non finanziato dal Fondo e pertanto cofinanziare l'intervento proposto, come previsto dall'art. 5, comma 8, del DPCM n. 34/2021;

ACCERTATA l'ammissibilità dei progetti presentati dai comuni di Anacapri, Forio, Serra Fontana, Pantelleria, Lampedusa e Linosa, Lipari, Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Porto Azzurro, Rio, che soddisfano le condizioni previste dai commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 5 del DPCM n. 34/2021;

DECRETA:

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. L'elenco degli importi ammessi al finanziamento per ciascun comune per le annualità 2020, 2021, 2022, in relazione agli importi richiesti per i progetti presentati e alle risorse disponibili per le rispettive annualità, così come determinate sulla base delle percentuali di riparto indicate nel decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 13 agosto 2021, tenendo conto dei soli comuni che abbiano formulato domande ammissibili al finanziamento, è approvato con la tabella di cui all'allegato 1.
2. L'elenco degli importi ammessi a finanziamento in relazione ai progetti presentati dai comuni, con indicazione dell'eventuale cofinanziamento dichiarato e della relativa copertura, nonché la rispondenza dei medesimi agli ambiti di intervento previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2021, n.34, è approvato con la tabella di cui all'allegato 2.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, www.affariregionali.it, con valore legale di notifica degli esiti della procedura.

Roma, 20 dicembre 2022

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO

Cons. Giovanni Vetrutto

